

STATUTO
DELLA "FONDAZIONE TEATRO MASSIMO"

ARTICOLO 1)

1. Ai sensi e per gli effetti del D Lgs. N. 367/96 è costituita la "FONDAZIONE TEATRO MASSIMO".
2. La Fondazione ed il suo funzionamento sono disciplinate dal presente Statuto, adeguato alle previsioni del D.L. 8 agosto 2013 n. 91, come convertito, con modificazioni, in L. 7 ottobre 2013 n. 112, oltre che dagli artt. 14 e ss. del Codice Civile e dalle altre norme di diritto italiano vigenti in materia.

ARTICOLO 2)


1. La "FONDAZIONE TEATRO MASSIMO" ha sede in Palermo in piazza Verdi n. 71, presso il Teatro Massimo.
2. La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 3)

1. La "FONDAZIONE TEATRO MASSIMO", in conformità alle citate disposizioni legislative, non ha scopo di lucro.
2. Scopo della "FONDAZIONE TEATRO MASSIMO" è la diffusione dell'arte musicale e della conoscenza della musica, del teatro lirico e della danza, e ciò mediante la realizzazione e l'organizzazione di spettacoli musicali e di danza sia in Italia che all'estero, mediante la organizzazione e la gestione di strumenti di formazione e mediante gli interventi ritenuti opportuni per la conservazione e la diffusione del patrimonio storico e culturale relativo, nonché attraverso attività editoriali e di registrazione musicale e teatrale, inclusa la commercializzazione con qualunque mezzo.
3. La "FONDAZIONE TEATRO MASSIMO", compatibilmente con i suoi fini istituzionali, potrà partecipare e promuovere la costituzione di società consortili, consorzi o società di capitali e altri tipi di strutture partecipative insieme ad altri enti pubblici o privati aventi fini compatibili con i propri (ma anche uninominali), purché tale partecipazione non comporti l'assunzione della responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dalla società o dal consorzio.

La Fondazione potrà svolgere attività commerciali solo ove secondarie e strumentali rispetto al perseguimento dei suoi scopi ideali, dovendo questo rimanere uno scopo non lucrativo. Ogni profitto andrà, dunque, dalla Fondazione reinvestito nella propria attività e non potrà essere, a favore di alcuno, ripartito.

4. Nel perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione cercherà di valorizzare ogni possibile forma di collaborazione con altre fondazioni liriche, nonché con enti e soggetti pubblici al fine di razionalizzare al meglio l'uso delle risorse proprie e di quelle pubbliche destinate alla lirica, sì da conseguire possibili economie che consentano l'aumento della capacità produttiva e dell'offerta



artistica della Fondazione. La Fondazione, inoltre, avrà cura di valorizzare ogni sua capacità produttiva (sia essa musicale, che scenotecnica, che sartoriale, che quant'altro) e gestionale.

5. La "FONDAZIONE TEATRO MASSIMO" potrà accettare eventuali erogazioni liberali effettuate da enti pubblici o privati con vincolo di destinazione, se tale destinazione sia compatibile con i fini istituzionali della "FONDAZIONE TEATRO MASSIMO" o ad essi preordinata.

ARTICOLO 4)

1. Sono Soci Fondatori lo Stato Italiano, la Regione Siciliana e il Comune di Palermo
2. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3, la Fondazione, coerentemente con le previsioni dell'art. 11.15, lett. b), del D.L. 8 agosto 2013 n. 91, come convertito in L. 7 ottobre 2013 n. 112, prevede anche la partecipazione di Soci privati (da intendersi quali soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche o enti, anche se privi di personalità giuridica, che non siano Soci Fondatori) in proporzione agli apporti pari o superiori al 3% del patrimonio della fondazione come risultante dall'ultimo bilancio approvato, o a quella maggiore percentuale eventualmente posta dal Consiglio di indirizzo. Per i Soci Privati che non dovessero conseguire la facoltà di cui al successivo art. 4.4, la partecipazione verrà attuata attraverso l'invito a partecipare, senza diritto di voto, a specifiche sedute propedeutiche all'approvazione di questioni di particolare rilievo per la vita della Fondazione e individuate come tali dal Consiglio di indirizzo. L'ingresso di ciascun Socio Privato dovrà essere favorevolmente deliberato dal Consiglio di indirizzo.
3. L'apporto complessivo dei fondi privati al patrimonio della Fondazione non può superare la misura del quaranta per cento del patrimonio stesso.
4. I Soci Privati possono nominare un rappresentante nel Consiglio di indirizzo se, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al fondo di dotazione del patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto al fondo di gestione non inferiore a cinque per cento (5%) del totale dei contributi statali, fermo restando quanto previsto dalla legge e dal presente statuto in materia di composizione del Consiglio di indirizzo. La permanenza nel Consiglio di indirizzo dei rappresentanti nominati dai Soci Privati è subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale entità di apporto i Soci Privati interessati possono dichiarare per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun Socio Privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione.
5. A cura del Consiglio di indirizzo e sotto la sua responsabilità viene tenuto l'Albo dei Soci Privati.
6. Per concorso al patrimonio si intende ogni erogazione a qualsiasi titolo effettuata a favore della Fondazione; spetta al Consiglio di indirizzo il potere di determinare la destinazione del bene pervenuto nel patrimonio.
7. Coloro che concorrono o hanno concorso alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.
8. I soggetti che, previa delibera del Consiglio di indirizzo, si impegnano a versare almeno euro cinquemila (€ 5.000,00), sono Membri Associati della Fondazione. Gli Associati sono iscritti in apposito albo tenuto e aggiornato a cura della Fondazione e partecipano alla riunione di cui al successivo comma.
9. Eventuali versamenti inferiori a 5.000,00 euro, consentiranno la partecipazione alla vita della Fondazione attraverso una riunione annuale nei modi e forme che il Sovrintendente riterrà di stabilire.

10. Gli apporti in natura dovranno essere determinati nel loro ammontare da una stima peritale ed il loro valore non potrà essere inferiore a 5.000,00 euro .

ARTICOLO 5)

1. Il Patrimonio della "FONDAZIONE TEATRO MASSIMO" è costituito:
- a) dal complesso dei beni, in cose mobili, immobili, attività, crediti ed ogni altro diritto o posizione giuridica soggettiva di pertinenza dell' Ente Autonomo Teatro Massimo del quale la "FONDAZIONE TEATRO MASSIMO", per legge, è successore;
 - b) da ogni altro bene mobile ed immobile pervenuto a qualsiasi titolo;
 - c) dai proventi della propria attività.
2. Il Patrimonio della Fondazione è suddiviso tra un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, ed un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione. Il fondo di dotazione è composto da ogni e qualsiasi bene non rientrante nel fondo di gestione; il fondo di gestione è composto da quanto specificato sub il successivo art. 6.
3. Gli immobili acquisiti a seguito di eredità, legato o donazione, se non destinati agli scopi istituzionali della "FONDAZIONE TEATRO MASSIMO" entro due anni dall'acquisto, dovranno essere venduti ed il ricavato dovrà essere destinato al fondo di dotazione del patrimonio.


ARTICOLO 6)

1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all' art. 3 la "FONDAZIONE TEATRO MASSIMO" dispone:
- a) dei redditi del patrimonio di cui all' art. 5 del presente Statuto;
 - b) delle somme erogate alla "FONDAZIONE TEATRO MASSIMO" da terzi e non espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - c) di ogni contributo pubblico o privato, eredità, legati, lasciti e donazioni attribuiti alla "FONDAZIONE TEATRO MASSIMO" e non espressamente destinato al fondo di dotazione;
 - d) degli eventuali avanzi di gestione che saranno destinati a fondo di gestione;
 - e) delle somme derivanti da alienazioni patrimoniali deliberate dal Consiglio di indirizzo e dal Consiglio stesso a ciò espressamente destinate;
 - f) di ogni altro provento derivante dalle proprie attività.

ARTICOLO 7)

1. Sono organi della "FONDAZIONE TEATRO MASSIMO":
- a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di indirizzo;
 - c) il Sovrintendente;
 - d) Il Collegio dei Revisori dei conti.

I componenti gli organi della Fondazione (con l'eccezione del Presidente e della persona da lui nominata) durano in carica cinque anni ed il loro compenso è stabilito dal Consiglio di indirizzo in conformità ai criteri posti dalla legge. In ogni caso, al Presidente ed ai Consiglieri non può spettare altro oltre al rimborso delle spese vive sostenute e documentate.



Una volta scaduti, gli organi continuano ad esercitare i poteri, nei limiti dell'ordinaria amministrazione o delle esigenze imposte da ragioni di urgenza relative anche ad esigenze della produzione, sino all'insediamento dei nuovi.

ARTICOLO 8)

1. Il Presidente è il Sindaco di Palermo o altra persona da lui nominata; egli ha la legale rappresentanza della "FONDAZIONE TEATRO MASSIMO"; convoca e presiede il Consiglio di indirizzo e ne esercita i poteri in caso di urgenza, salva ratifica delle deliberazioni nella prima riunione utile. È sostituito, nei casi di assenza o impedimento, dal Vicepresidente che ne esercita tutti i diritti e le prerogative; il Presidente (come anche la persona da lui nominata) può delegare, in via ordinaria, i suoi poteri, determinando i limiti e le modalità di delega.
2. La firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ARTICOLO 9)

1. Il Consiglio di indirizzo è formato da un numero variabile da cinque e (nel caso in cui vi siano due Consiglieri nominati da Soci Privati) sino a sette membri, compreso chi lo presiede, secondo quanto appresso specificato.
2. Un membro è nominato dall'Autorità Statale competente in materia di spettacolo (oggi individuabile ed individuata nel Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), uno dal Presidente della Regione Siciliana ed uno dal Comune di Palermo. La nomina del quarto consigliere (considerato il Presidente, quinto componente del Consiglio di indirizzo) spetta ai soggetti privati che, come singoli o cumulativamente, assicurano, divenendo Socio Privato, oltre ad un apporto al fondo di dotazione del patrimonio, per almeno due anni consecutivi al loro ingresso nella Fondazione un apporto annuo non inferiore al cinque per cento del totale dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della Fondazione.

I consiglieri di nomina privata non possono essere superiori a due e, ove più siano i Soci Privati, il diritto di nomina spetterà ai due che avranno assicurato il maggiore apporto al patrimonio. Decorsi due anni la loro permanenza in Consiglio cessa, ove dovesse cessare l'erogazione del contributo del Socio Privato.

Ove vi sia la necessità di giungere ad un numero dispari di consiglieri (anche a causa dell'assenza dei Soci Privati e, dunque, anche nel caso in cui occorra procedere alla nomina del quarto consigliere, oltre che del sesto), l'ulteriore consigliere verrà nominato dall'Autorità Statale competente in materia di spettacolo su una terna proposta dal Sindaco di concerto con il Presidente della Regione Siciliana.

3. Il Consiglio, nella prima riunione successiva alla costituzione di cui sopra, elegge il Vicepresidente.
4. Il Sovrintendente partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. Non partecipa neppure alla discussione ogniqualvolta il Consiglio debba determinare il suo compenso o in altri casi in cui si trovi in posizione di conflitto di interessi.
5. La convocazione del Consiglio di indirizzo viene fatta dal Presidente con ogni mezzo idoneo a comprovarne la ricezione almeno cinque giorni prima della adunanza. In caso di urgenza il termine per l'invio della convocazione è ridotto a due giorni. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora della adunanza, nonché le eventuali ragioni di

urgenza. In caso di mancata indicazione del luogo, l'adunanza si intende convocata presso la sede della Fondazione.

6. Il Consiglio di indirizzo può deliberare anche in assenza delle indicate formalità, quando siano presenti tutti i Consiglieri, almeno un rappresentante del Collegio dei revisori dei conti ed il Sovrintendente.
7. E' consentita la partecipazione alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, come la teleconferenza e la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra sia dato atto nel verbale.
8. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Il Consiglio di indirizzo svolge i seguenti compiti con l'obiettivo di assicurare il pareggio del bilancio:
 - i) approva il bilancio preventivo triennale entro la fine dell'esercizio precedente a quello del primo anno a cui il bilancio si riferisce e quello dell'esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo; quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Fondazione lo richiedono tale termine potrà essere prorogato fino al massimo di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio;
 - ii) approva la stagione artistica predisposta dal Sovrintendente;
 - iii) individua, all'esito di una valutazione da compiere tra almeno tre qualificati profili professionali competenti nel settore musicale lirico e gestionale, il nominativo da proporre all'Autorità Statale competente in materia di spettacolo per la nomina a Sovrintendente;
 - iv) nomina il Vice Presidente della Fondazione scegliendolo tra i suoi componenti;
 - v) approva la pianta organica e le sue eventuali modifiche;
 - vi) esprime parere preventivo vincolante su accordi aziendali con le organizzazioni sindacali che comportino impegni di spesa per la Fondazione richiedendo modifiche al bilancio di previsione;
 - vii) esprime parere preventivo non vincolante sulle assunzioni a tempo indeterminato, le promozioni ed i licenziamenti per giusta causa, nonché su quelli per giustificato motivo oggettivo o soggettivo;
 - viii) approva i Regolamenti interni;
 - ix) esprime parere non vincolante su ogni argomento gli venga sottoposto dal Presidente, da almeno due consiglieri o dal Sovrintendente;
 - x) valuta le istanze presentate da soggetti che intendono divenire Soci Privati o Membri Associati e, eventualmente, ne delibera l'ammissione.
10. Tutti i componenti del Consiglio di indirizzo debbono possedere, al momento della nomina e per la durata della carica, i requisiti di onorabilità previsti dalla legge, nonché i requisiti di professionalità inerenti, direttamente o indirettamente, alla direzione imprenditoriale o dall'attività di produzione e diffusione dell'arte musicale o alla attività delle professioni liberali. L'eventuale venir meno dei requisiti di onorabilità comporta la decadenza dalla carica, che sarà pronunciata al Consiglio di



indirizzo, con l'astensione obbligatoria dalla seduta dell'interessato, previa contestazione scritta allo stesso delle circostanze produttive della decadenza e contestuale concessione di congruo termine per fornire le proprie deduzioni.

11. I componenti del Consiglio di indirizzo esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono e rispondono solo nei confronti della Fondazione dell'esercizio delle proprie funzioni, non rappresentano i soggetti pubblici o privati che li hanno designati o nominati, né ad essi rispondono. Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione. La disposizione non riguarda le notizie fornite ai fini della comunicazione dell'attività della Fondazione e purché queste non attengano all'attività di gestione economica.
12. I soggetti che partecipano alle deliberazioni del Consiglio che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione debbono astenersi dal partecipare alle riunioni dell'organo sugli argomenti attenenti al conflitto d'interesse.
13. Delle adunanze del Consiglio di indirizzo è redatto verbale in forma sintetica, sottoscritto dal Presidente (o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente) e dal segretario in proposito nominato.

ARTICOLO 10)

1. Il Sovrintendente è nominato dall'Autorità Statale competente in materia di spettacolo su proposta del Consiglio di indirizzo fra le persone dotate di comprovata esperienza in materia di gestione e di organizzazione di spettacoli musicali e di gestione e di organizzazione di enti consimili, oltre che in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge.
2. Il Sovrintendente è l'unico organo di gestione della Fondazione e può essere revocato dall'Autorità che lo ha nominato su proposta del Consiglio di indirizzo. Egli:
 - a) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;
 - b) sulla base degli indirizzi di gestione economica e finanziaria stabiliti dal Consiglio di indirizzo, predispone, di norma entro il quindici novembre di ogni anno, il bilancio preventivo, da inviare, entro i quindici giorni successivi, ai Revisori, per il loro parere (che dovrà essere reso nei successivi dieci giorni e, in mancanza, si intenderà reso favorevolmente), ed al Consiglio di indirizzo per l'approvazione; in mancanza di diverse indicazioni tempestivamente pervenute da parte dei Soci (siano essi Fondatori, che Privati) sui loro apporti e salvo motivate ragioni, il bilancio preventivo andrà predisposto preventivando apporti eguali a quelli dell'anno precedente;
 - c) predispone e comunica ai Revisori il bilancio di esercizio con la relazione almeno trenta giorni prima del giorno fissato per la discussione in Consiglio per la sua approvazione;
 - d) di concerto, ove nominato, con il Direttore Artistico e sulla base del bilancio preventivo, ove già approvato dal Consiglio di indirizzo, ovvero degli indirizzi di gestione economica e finanziaria forniti sempre dal Consiglio di indirizzo, predispone i programmi di attività artistica da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione;
 - e) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e nei limiti del vincolo di bilancio approvato dal Consiglio di indirizzo, l'attività di produzione artistica della fondazione, le attività connesse e strumentali e il personale dipendente;

- f) può nominare (e liberamente revocare) propri consulenti e collaboratori tra cui il Direttore Artistico e quello Amministrativo dei quali risponde ed ai quali può delegare singole materie o specifiche attività;
- g) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ove non espressamente rimessi ad altri organi;
- h) ha la rappresentanza della Fondazione per tutti gli atti di sua competenza.

ARTICOLO 11)

- 1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Corte dei Conti competente fra i magistrati della Corte dei Conti, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dall'Autorità Statale competente in materia di spettacolo che nomina anche un supplente.
- 2. I Revisori dei Conti possono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di indirizzo.
- 3. All'attività del collegio si applicano – in quanto compatibili - le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile, nonché quelle compatibili al riguardo poste dalle altre norme di legge. Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata la possibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.
- 4. Il Collegio dei Revisori riferisce, almeno ogni trimestre, con opportuna relazione al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
- 5. Il controllo contabile sulla Fondazione potrà essere esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia a cui è affidata anche l'attività di revisione del bilancio. L'incarico del controllo contabile è conferito per un triennio.
- 6. Si applicano – in quanto compatibili – le disposizioni degli articoli 2409 bis e septies del codice civile.

ARTICOLO 12)

- 1. Il presente statuto potrà essere modificato dall'Autorità Statale competente in materia di spettacolo su proposta adottata a maggioranza dal Consiglio di indirizzo raggiunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti nominati dai Soci Fondatori.

ARTICOLO 13)

- 1. La Fondazione potrà avvalersi dell'opera dell'Avvocatura dello Stato.

ARTICOLO 14)

- 1. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine del Teatro ad essa affidato, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate e può consentire o concedere l'uso per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.

Palermo, lì 27 gennaio 2014

FABIO CARAPEZZA GUTTUSO

DOTT. UGO SERIO NOTAIO=====

